

**CONTRATTO D'APPALTO PER
L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA
SPECIALISTICA E SUPPORTO APPLICATIVO DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA
SISA "SISTEMA INFORMATIVO SOCIO ASSISTENZIALE" IN USO PRESSO LA
CITTÀ DI TORINO
(Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 "Cybersecurity")
DA24_027
(CIG B1D32B439B)
CUP C17H22002840006**

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale Pietro Pacini, codice fiscale [REDACTED], domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità, anche "Committente")

E

Atena Informatica S.r.l., Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01889340137, con sede legale in Como, viale Felice Cavallotti n. 6, in persona del Legale Rappresentante Mario Ronchetti, domiciliato ai fini del presente atto presso la Società, (nel seguito anche "Appaltatore")
e congiuntamente denominati "Parti"

PREMESSO CHE

- in data 23/04/2024 il Consiglio di Amministrazione di CSI Piemonte autorizzava l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) punto 2) e comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza specialistica e supporto applicativo della soluzione applicativa SISA "Sistema Informativo Socio Assistenziale" in uso presso la Città di Torino a favore dell'Operatore Economico in epigrafe;
- l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad Euro 27.146,25 (Euro ventisettemilacentotrentasei/25) n. 440333280 del 06/06/2024, rilasciata da Generali Italia S.p.A. ed ha presentato la polizza assicurativa n.

400325691 per un massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni in oggetto;

- l'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati (ancorché non materialmente allegati):

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2 Capitolato Speciale d'Appalto composto da Condizioni particolari e Requisiti Tecnici; Informazioni complementari se presenti;
- Allegato 3 Offerta Economica;
- Allegato 4 Data Protection Agreement (DPA) in materia di trattamento dei dati personali;
- Allegato 5 Informativa Sicurezza;
- Allegato 6 Dettaglio Offerta Economica;

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di procedura, qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Contratto e relativi allegati predisposti dal CSI Piemonte, quest'ultime avranno prevalenza.

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza specialistica e supporto applicativo della soluzione

applicativa SISA “Sistema Informativo Socio Assistenziale” in uso presso la Città di Torino.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, dei requisiti tecnici, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Condizioni particolari e Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi necessari che devono essere in ogni caso garantiti.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Condizioni particolari e Requisiti Tecnici.

Art. 3 – DURATA

Il presente Contratto ha avuto decorrenza dal 19 giugno 2024, data di esecuzione anticipata dello stesso (del comma 8 dell'art. 225 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 8 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i.) e si concluderà trascorsi 24 mesi - ovvero inferiore nel caso di avvio a regime della nuova soluzione applicativa in fase di acquisizione - a decorrere dall'avvio dei servizi a canone.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare una eventuale estensione temporale del Contratto, per una durata che sarà definita tra le Parti, senza alcuna integrazione dell'importo economico originario, qualora alla scadenza del Contratto medesimo non sia esaurito l'importo massimo di spesa.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato, sulla base del listino di cui all'Offerta economica allegata, fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile non vincolante per il Committente pari a **Euro 542.864,03** (Euro cinquecentoquarantaduemilaottocentosessantaquattro/03), oltre oneri di legge ed oneri relativi alla sicurezza e derivanti da interferenze dettagliato come segue:

Servizi informatici richiesti	Metrica	Remunerazione	Q. tà massima stimata (per metrica)	Importo unitario offerto Euro	Importo complessivo massimo stimato Euro
Servizi di Sviluppo	gg/pp	A corpo	537 gg	241,80	129.846,60
Manutenzione adeguativa e correttiva	Canone mensile	A canone	24 mesi	5.018,00	120.432,00
Assistenza Specialistica (Gestione Applicativa e Supporto Utenti)	Canone mensile	A canone	24 mesi	6.176,00	148.224,00
Supporto Applicativo (Servizio BPO)	gg/pp	A consumo	437 gg	(*)	121.219,43
Attività di migrazione da POSC a Cloud Nivola	A corpo	A corpo	1	23.142,00	23.142,00

(*) Si rimanda alle tariffe professionali offerte nel seguito riportate

Le tariffe delle figure professionali determinate sulla base dell'offerta economica per i servizi "a consumo", espresse in Euro (oltre oneri di legge), sono:

Figura professionale	Tariffa giornaliera offerta Euro
Business Analyst	245,25 €
Systems Analyst	206,62 €
Business Information Manager	380,98 €
Systems Architect	315,80 €
Governance Specialist	317,60 €
Data Specialist	277,62 €
Data Administrator	246,32 €
Developer / DevOps Expert	222,87 €
Project Manager	311,29 €
Solution Designer	326,55 €
Systems Administrator	230,08 €
Service Support	207,53 €
Service Specialist	317,60 €

Il CSI si riserva inoltre la facoltà di ricorrere all'eventuale attivazione dell'Opzione per l'attività di Export dati dal database SISA e supporto, fornitura di documentazione specifica sulla struttura dati e supporto nelle fasi di migrazione dati al nuovo sistema, per un importo di spesa pari a **Euro 25.690,00** (oltre oneri di legge).

Il Committente non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile come sopra determinato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

Il corrispettivo è da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad € 0,00 (Euro zero/00) oltre oneri di legge.

Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale).

L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c..

I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 "Revisione dei prezzi".

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio, della fornitura o dell'opera, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi potranno essere oggetto di aggiornamento nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni residue da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi sarà considerato l'indice dei Prezzi alla produzione dei servizi - [62] Produzione di software, consulenza informatica e attività

connesse, indice trimestrale (base 2015), elaborato dall'Istat.

La revisione dei prezzi e dei corrispettivi di cui al presente contratto potrà essere consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dall'Art. 60 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nonché dal presente Articolo, di contratto ed entro il termine dello stesso, riconoscendo all'appaltatore l'interesse legittimo all'apertura, a seguito di istanza, di una istruttoria da parte di CSI Piemonte che valuterà la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", l'Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:

- In base alle prestazioni rese nel periodo di competenza, a seguito di verbale di SAL (stato avanzamento lavori), disposto su base bimestrale, e relativo certificato di pagamento.

Il RUP trasmette all'Appaltatore il verbale di Stato di Avanzamento (SAL) sottoscritto ed il relativo Certificato di Pagamento (CdP) entro 7 giorni dall'adozione del SAL.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice i pagamenti relativi ai corrispettivi, debitamente certificati e fatturati, sono effettuati nel termine di **30 giorni** decorrenti dall'adozione di ogni SAL.

L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Qualora l'Appaltatore ritardi ad emettere la fattura non si potranno rispettare i termini di pagamento sopra indicati e si procederà pertanto a pagare a 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione e, comunque, entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento relativo alla rata di saldo. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dall'esito positivo del Collaudo / Verifica di Conformità / Certificato di Regolare esecuzione.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza verranno contabilizzati a misura in ogni stato avanzamento lavori.

Le fatture dovranno essere intestate al CSI-Piemonte ed essere emesse in modalità elettronica riportando i seguenti identificativi:

- **Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;**

➤ **Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.**

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che il CSI-Piemonte rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72.

Ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il numero di CIG, il numero d'ordine CSI di riferimento, il numero di CUP se presente, e i riferimenti del Certificato di Pagamento emesso, nonché l'eventuale codificazione contabile relativa alle forme di finanziamento che saranno previste nell'ambito del presente appalto.

In caso di prestazioni afferenti ad interventi finanziati da Fondi PNRR o altri Fondi sarà richiesta la separata fatturazione delle stesse, recante indicazione del CUP di riferimento (CUP C17H22002840006) e precisa indicazione del Progetto di riferimento (Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 "Cybersecurity").

Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di Collaudo, di Verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare.

In caso di RTI la fatturazione avverrà separatamente da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con riferimento alle parti di appalto di propria competenza così come indicate nel SAL e/o nel Certificato di Pagamento.

Ai sensi dell'art.17-bis del D. Lgs. 241/1997 (*"Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera"* - introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. 124/2019 come modificato dalla Legge 157/2019), nel caso in cui l'Appaltatore, ricorrendo i presupposti della disposizione citata, non ottemperi all'obbligo di trasmettere al CSI-Piemonte le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero non comunichi al CSI, allegando la relativa documentazione, la sussistenza dei requisiti previsti al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI-Piemonte sospenderà il pagamento dei

corrispettivi maturati dall'Appaltatore stesso, sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del Contratto, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

Art. 7 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. in quanto applicabili.

Come previsto dal Capitolato speciale d'appalto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Committente si potrà avvalere della facoltà di cui all'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

La successione nel contratto d'appalto in essere dell'Appaltatore aggiudicatario con un altro Operatore economico è consentita esclusivamente nei casi previsti dalla legge ed in particolare dalle previsioni dell'art.120 comma 1 lettera d) secondo punto elenco del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., e deve essere in ogni caso comunicata tempestivamente al CSI-Piemonte.

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.

A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, ivi comprese eventuali statuizioni normative, regolamentari o disposizioni organizzative interne del Committente, che comportino limitazioni all'accesso delle proprie sedi stabilite a seguito di emergenze sanitarie, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati ed alla riservatezza.

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non

abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.

Art. 9 – PENALI

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi e dei livelli di servizio previsti nel contratto stesso e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Eventuali ritardi nell'adempimento delle prestazioni contrattuali consentiranno al Committente di applicare una penale nella misura giornaliera (giorni lavorativi) pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di applicare le penali di cui al relativo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Tali penali potranno essere applicate fino ad un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del presente contratto.

Il Committente, in caso di applicazione delle penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso compensazione finanziaria (con l'emissione di una nota di addebito) nei confronti dell'Appaltatore ovvero mediante escussione della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione.

L'applicazione delle penali lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie controdeduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette controdeduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra. Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta dell'Appaltatore.

Art. 10 – REFERENTE DEL CONTRATTO PER L'APPALTATORE

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. [REDACTED] che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente.

Il referente del contratto, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto stesso.

Il referente del contratto ha la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto ed è autorizzato ad agire come rappresentante dell'Appaltatore con la Stazione Appaltante (a titolo esemplificativo e non esaustivo sarà ad esempio legittimato a firmare dichiarazioni, documenti e verbali, sottoscrivere verbali di SAL).

In conseguenza di quanto sopra le comunicazioni, le istruzioni e gli Ordini di Servizio trasmessi al referente del Contratto dovranno intendersi come trasmessi all'Appaltatore stesso.

Il referente del Contratto dovrà essere rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, e-mail e PEC. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

In caso di impedimento, il referente dovrà prontamente comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto onde consentire la regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto. Si fa in ogni caso salvo il domicilio legale dell'Appaltatore.

È facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del referente del Contratto.

Art. 11 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 12 – DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.

In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative

operazioni, ma siano stati accertati successivamente.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

Art. 13 – GARANZIA

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere garantite per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della prestazione. Pertanto, l'Appaltatore si impegna a sostituire il bene e/o a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o mal funzionamento che dovessero verificarsi in tale periodo.

L'emissione del Certificato di regolare esecuzione/Verifica di Conformità/Certificato di Collaudo non esonera comunque l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento.

Art. 14 – ESECUZIONE CONTRATTUALE E COMUNICAZIONI

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) dopo che il contratto è divenuto efficace, da avvio all'esecuzione delle prestazioni fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie con un incontro di avvio/ kick-off iniziale e relativo verbale.

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale o a mezzo PEC inviate al domicilio digitale, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Condizioni particolari e Requisiti Tecnici.

L'Appaltatore dovrà indirizzare tutte le comunicazioni all'attenzione del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), o al RUP in assenza del DEC.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), impartisce disposizioni e istruzioni attraverso specifiche comunicazioni formali denominate Ordini di Servizio.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione o ad un ordine di servizio ricevuto devono essere trasmesse al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è Franco Gola.

Il Direttore per l'esecuzione del Contratto (DEC) è Alessio Mascarello.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile, in relazione alle prestazioni svolte in esecuzione del presente contratto, per tutti i danni diretti e indiretti arrecati, anche a terzi e derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Ne consegue che, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare il Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui il Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e la garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevato il Committente da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, anche civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, direttamente o indirettamente, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

Resta altresì inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, l'Appaltatore dovrà provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Committente da ogni pretesa di danni indipendente dalla natura del soggetto richiedente e dal titolo.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o

soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Art. 16 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse

Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi propri e di natura interferenziale, agli obblighi di formazione, informazione e addestramento, alla sorveglianza sanitaria, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori adibiti a particolari mansioni, alla formazione in materia di gestione dell'emergenza e al coordinamento in itinere.

L'Appaltatore deve comunicare al Committente il nominativo del Preposto alla Sicurezza.

L'Appaltatore si impegna inoltre a dotare i propri lavoratori di idonea tessera di riconoscimento, la quale dovrà essere esposta continuativamente, laddove l'attività debba svolgersi in loco al di fuori delle sedi dell'Appaltatore stesso. Tale tessera dovrà essere conforme a quanto indicato dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008 e, in caso di subappalto, dovrà essere indicata anche la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori

autonomi, la tessera dovrà contenere anche l'indicazione del Committente.

L'Appaltatore si impegna a fornire adeguata documentazione relativa ai rischi specifici derivanti dalle interferenze, nonché a fornire ogni altra documentazione e/o assistenza laddove richiesto dal Servizio Prevenzione e Protezione o dal Coordinatore della Sicurezza del Committente.

L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme di salute e sicurezza riportate nella documentazione ricevuta e le disposizioni impartite in loco dal Servizio Prevenzione e Protezione, nonché al rispetto dei piani e delle procedure di emergenza vigenti presso le sue sedi.

Il Committente si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o altra documentazione richiesta ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto - Requisiti Tecnici nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e di condurre audit di seconda parte nei confronti dell'Appaltatore, finalizzati alla verifica del rispetto della compliance al D. Lgs. 81/2008 e/o alla norma ISO 45001, e al rispetto dei requisiti espressi dal presente contratto e relativi alle misure di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 18 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo "GDPR") e dal D. Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Tali attività devono essere svolte per conto del Committente - quale Titolare del trattamento o come Responsabile del trattamento per conto dei suoi Enti Clienti - sulla base delle istruzioni dettagliate nel Data Protection Agreement (DPA) allegato al presente contratto.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nel presente articolo, nel Data Protection Agreement allegato, o negli atti modificativi e/o integrativi del presente contratto, o nel caso in cui l'Appaltatore abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del Committente, o rispetto agli obblighi disciplinati dalle norme di legge riportate nel primo comma del presente articolo, comporterà inadempimento contrattuale e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ.. In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal

Committente e/o da Terzi – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata in conseguenza di tali violazioni.

Art. 19 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente contratto, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo. L'appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue.

Per "Informazione Riservata" si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell'esecuzione del contratto e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o autonomamente acquisite dall'Appaltatore.

L'Appaltatore deve assicurare al Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati.

In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere impiegate dall'Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate. Alla scadenza del presente Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della propria organizzazione, osservando strettamente anche le indicazioni e le procedure contenute nel documento

Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

L'Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti.

I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni oltre il termine del presente contratto.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà dell'Appaltatore.

Art. 20 – INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

Art. 21– OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "*Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza*" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico.

A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali).

L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

Art. 22 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 23 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Quanto verrà realizzato/sviluppato/elaborato ad hoc in esecuzione e/o in ragione del presente contratto, suscettibile di tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà intellettuale e/o industriale, sarà attribuito in titolarità piena ed esclusiva di Città di Torino. In particolare, la Città di Torino – salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che andranno nel caso verificate e documentate con il Responsabile unico del Procedimento e/o Direttore per l'esecuzione del contratto – acquisirà la titolarità piena ed esclusiva dei diritti patrimoniali d'autore (rif. artt. 1-19; artt. 64 bis e ss L.633/1941) relativi a tutto il software sviluppato ad hoc su indicazione di Città di Torino e/o di CSI-Piemonte, incluso software sviluppato ex novo, personalizzazioni, ovvero porzioni di codice (binario e sorgente) sviluppate ad hoc in relazione e/o prodotte dalle attività di personalizzazione previste – effettuate dal Fornitore, e/o opere derivate eventualmente realizzate dal Fornitore nell'interesse di Città di Torino/ CSI-Piemonte, su loro indicazione. Tale titolarità, in particolare, si estenderà anche a tutti i Materiali (codice binario, codice sorgente, nonché documentazione cartacea e/o informatica a supporto, script di build, ed ogni altro materiale e/o artefatto, preparatorio e/o a corredo, realizzato nel corso ed in ragione dell'affidamento necessario per la generazione e l'autonoma manutenzione del prodotto, e/o comunque prodotto durante il processo di sviluppo e utilizzo del software, cioè documentazione, asset grafici, manuali, ecc..) prodotti dal Fornitore in relazione alle attività previste e/o comunque necessarie per l'espletamento dell'oggetto del contratto stesso.

Più in generale, Città di Torino acquisisce la titolarità di tutti i Materiali (dati, informazioni, nonché documenti cartacei e/o informatici, artefatti, lavori preparatori, etc.) prodotti dal Fornitore in adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare quanto realizzato/sviluppato/elaborato ad hoc per il CSI-Piemonte e/o suoi Clienti ai fini di un autonomo e ulteriore sviluppo, uso, licenza e/o prestazione di servizi a terzi basati sul software in oggetto o in qualsivoglia diversa ed autonoma modalità e finalità - ovvero di utilizzarlo per scopi diversi da quelli di cui alla documentazione della Procedura complessivamente intesa (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – “Condizioni particolari”, “Requisiti tecnici” e relativi Allegati), in corso e anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale, salva acquisizione di diverso ed autonomo titolo, e di non conservarne

copia alcuna al termine del suddetto rapporto contrattuale.

Più precisamente, spetterà alla Città di Torino la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti sul software oggetto di sviluppo intendendosi con esso le parti di software effettivamente sviluppate in esecuzione del contratto.

In particolare, il CSI-Piemonte e/o i suoi Enti clienti acquisirà la titolarità piena ed esclusiva dei diritti patrimoniali d'autore (rif. artt. 1-19; artt. 64 bis e ss. L.633/1941 e s.m.i.) relativi a tutto quanto sviluppato ad hoc, e/o delle eventuali opere derivate realizzate dall'Appaltatore nell'interesse del CSI-Piemonte, sempre tenuto conto anche delle previsioni di cui all'art. 69 CAD.

La titolarità in oggetto si estenderà dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: software sviluppato ex novo, personalizzazioni, ovvero porzioni di codice (binario e/o sorgente) sviluppate ad hoc, script di build, ed ogni altro materiale e/o artefatto software, preparatorio e/o a corredo, semilavorati, inclusi eventuali prodotti secondari realizzati in corso di sviluppo, etc. (di seguito, complessivamente, "Software ad hoc") realizzati nel corso ed in ragione dell'affidamento in oggetto, comprensivi (salvo casi espressamente verificati con il RUP e/o DEC) di quanto necessario per la generazione e l'autonoma manutenzione di detto Software ad hoc, e/o comunque di quanto prodotto durante il processo di sviluppo e utilizzo del software, ovvero prodotti dall'Appaltatore in relazione alle attività previste e/o comunque necessarie per l'espletamento dell'oggetto come sopra riportato.

Il "Software ad hoc" dovrà essere consegnato – al momento di ciascuno dei rilasci e comunque e in ogni caso con cadenza almeno annuale con i relativi aggiornamenti - al CSI-Piemonte, completo di tutta la documentazione necessaria e sufficiente per eseguirne il relativo build.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso garantire al CSI-Piemonte e/o suoi Enti clienti una autonoma gestione e manutenzione del "Software ad hoc", così commissionato, nella sua totalità. Di conseguenza, l'Appaltatore dovrà garantire l'indipendenza di quanto sviluppato dalle idee, i concetti, il know how, i metodi / tecniche ed elementi documentali preesistenti autonomamente utilizzati dall'Appaltatore stesso da cui potrà eventualmente muovere la produzione dell'oggetto come sopra riportato (cd. Background), inclusi eventuali strumenti e ambienti infrastrutturali di sviluppo e manutenzione preesistenti, propri del - ovvero in uso - all'Appaltatore, ovvero l'uso di strumenti di sviluppo open source ossia di soluzioni alternative di volta in volta concordate con il Responsabile unico del Procedimento e/o Direttore per l'esecuzione del contratto, idonee comunque a

garantire la summenzionata autonomia ovvero nel caso tutte le autorizzazioni necessarie per il pieno esercizio dei diritti sul Software ad hoc come riconosciuti al titolare dalla normativa di riferimento.

Più precisamente, spetterà al CSI-Piemonte e/o agli Enti clienti la piena ed esclusiva titolarità di tutti i diritti sul “Software ad hoc” intendendosi con esso le parti effettivamente sviluppate in esecuzione della documentazione della procedura e del presente contratto. Qualora lo sviluppo si basasse – previa comunicazione al CSI-Piemonte come di seguito precisato - sull'utilizzo di componenti software già esistenti (es: librerie e framework open source di terzi), di esse dovrà essere garantita al CSI-Piemonte e/o ai suoi Clienti la relativa licenza d'uso, sempre e comunque compatibile con le finalità di rilascio della soluzione commissionata in software libero.

Infatti, quanto sviluppato ad hoc, dovrà essere realizzato – salvo diverso specifico accordo con il Responsabile Unico del Progetto e/o Direttore per l'esecuzione del contratto per motivate specifiche tecniche - in modo da permetterne il rilascio su repertorio pubblico con licenza aperta. In particolare, ove si preveda – in tutto o in parte – un servizio di sviluppo di una soluzione software, rimane inteso che essa dovrà essere realizzata con modalità tali da permetterne l'integrale rilascio – ovvero come opera complessivamente intesa – da parte del CSI-Piemonte e/o dei suoi Enti clienti, che ne acquisirà la titolarità – come sopra precisato – secondo la licenza aperta di seguito indicata e/o definita/ridefinita in corso di servizio tramite confronto con il RUP e/o il DEC. Ove non diversamente formalizzato, il CSI-Piemonte indica come licenza aperta con cui dovrà poter rilasciare il “software ad hoc” la licenza EUPL 1.2 e seguenti. Inoltre, dichiara fin d'ora che – debitamente giustificato e condiviso (ad esempio, in caso di incompatibilità tra componenti non altrimenti evitabile a costi ritenuti sostenibili) il CSI-Piemonte ammetterà un rilascio secondo le seguenti licenza, enunciate in ordine di preferenza: GPLv3 e seguenti, GPLv2 e seguenti. La scelta di altre licenze dovrà essere oggetto di specifico accordo, e non mera comunicazione.

In conseguenza di quanto sopra, ed in ragione dell'interesse a pubblicare con licenza aperta il “software ad hoc” nel suo complesso, l'Appaltatore, d'accordo con il CSI-Piemonte e previa comunicazione a quest'ultimo, potrà realizzare sviluppi ad hoc integrandoli anche con elementi proprie e/o di terze parti (a mero titolo di esempio, librerie, script, etc.) solo e soltanto se rilasciati in forma documentata con licenza compatibile con la licenza sopra identificata e/o altrimenti formalizzata in corso di servizio. La validazione da parte del CSI sarà subordinata comunque all'avvenuta

documentata verifica di tali elementi di compatibilità a carico dell'Appaltatore. Di tali componenti di terze parti, nonché della relativa documentazione attestante versione, sito di acquisizione e relativa licenza, sarà fornita completa documentazione al CSI-Piemonte, in documento allegato alla soluzione stessa (cd. "Bill of Material").

L'Appaltatore si impegna quindi – nella prestazione dei servizi professionali di sviluppo / personalizzazione ad hoc nel caso oggetto del contratto - a garantire la sussistenza in capo al CSI-Piemonte e/o ai suoi Enti clienti dei diritti necessari all'impiego dei risultati come di seguito definiti (ovvero titolarità in caso di sviluppo ad hoc e compatibilità del licensing delle componenti software di terzi laddove eventualmente inglobate e/o richiamate in qualsiasi modo nel o dal Materiale oggetto di rilascio) in modo che su questi non gravino diritti di soggetti terzi di cui possa essere eventualmente lamentata violazione. L'Appaltatore si impegna, a manlevare il CSI-Piemonte e/o gli Enti clienti da ogni eventuale rivendicazione o contestazione in relazione all'uso improprio del software rispetto ai diritti sopra richiamati.

La consegna di quanto dovuto in ragione del presente articolo dovrà essere debitamente formalizzata mediante verbale ad hoc. I sorgenti dovranno essere forniti completi di documentazione necessaria e sufficiente per eseguirne il relativo build. Più specificamente e come sopra richiamato, dovranno essere forniti tutti gli artefatti necessari per ottenere il codice eseguibile e mantenerlo nel tempo di tutto il Software ad hoc, incluso il summenzionato Bill of Material.

In particolare, i codici sorgenti così forniti dovranno intendersi corrispondenti ai binari del "software ad hoc" come fornito, nonché messi a disposizione in una forma necessaria e sufficiente per generare, installare ed eseguire il codice binario e per modificare il software, inclusi gli script necessari a controllare le suddette attività di generazione, installazione ed esecuzione. Tutti i codici sorgenti dovranno essere corredati dell'apposita documentazione tecnica necessaria e sufficiente per effettuare l'autonoma manutenzione ed evoluzione. Tale deposito dovrà essere aggiornato almeno annualmente o in ogni caso in occasione di ogni major release.

Risultati

Resta inteso, in ogni caso, che tutto quanto verrà realizzato/sviluppato/elaborato ad hoc dall'Appaltatore in ottemperanza a quanto previsto dalla documentazione della Procedura complessivamente intesa/ in esecuzione e/o in ragione del presente contratto, suscettibile di tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà intellettuale e/o industriale, quand'anche non rientrante nella definizione di "Software ad hoc" come

sopra riportata sarà attribuito in titolarità piena ed esclusiva del CSI-Piemonte e/o suoi Enti Clienti.

Tale titolarità, si estenderà, pertanto, a tutto quanto realizzato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, documentazione cartacea e/o informatica a supporto, diagrammi, schemi, workflow, ed ogni altro materiale e/o artefatto documentale, preparatorio e/o a corredo, realizzato nel corso ed in ragione dell'affidamento e/o comunque prodotto durante il processo di sviluppo, cioè documentazione, manuali, asset grafici, qualsivoglia altra documentazione ad hoc afferente alle basi di dati gestite e/o realizzate, marchi, disegni, disegni tecnici, ecc., prodotti e/o semilavorati documentali realizzati ad hoc o in occasione degli sviluppi / elaborazioni ad hoc, di seguito, complessivamente, denominati "Risultati") prodotti dall'Appaltatore in relazione alle attività previste e/o comunque necessarie per l'espletamento dell'oggetto come sopra riportato.

L'Appaltatore dovrà quindi consegnare detti Risultati al CSI-Piemonte, con le modalità e nelle forme definite dalla Documentazione della procedura e in ogni caso avendo cura di aggiornarli e riconsegnarli aggiornati con cadenza almeno annuale.

Dati e basi di dati

Il CSI-Piemonte e/o gli Enti clienti rimangono e/o saranno titolari esclusivi (o comunque aventi disponibilità esclusiva) di tutti i dati migrati, acquisiti, generati, trattati, raccolti, implementati nelle basi di dati, o in qualsiasi modo trattati e/o acquisiti con o nell'oggetto come sopra riportato e, in ogni caso, funzionali alla realizzazione dei servizi di cui alla Documentazione della procedura, nonché di tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale nel caso coinvolti (rif. D.lgs. 30/2005 e s.m.i.).

Inoltre, spettano al CSI-Piemonte e/o ai suoi Enti clienti, quale titolare esclusivo di tutti i diritti cd. sui generis riconosciuti dalla Legge n. 633/1941 e s.m.i., tutti i diritti sul modello concettuale e logico in relazione alle eventuali banche dati nella misura in cui siano costituite e/o integrate ad hoc tramite l'Appaltatore, inclusi i lavori preparatori e i semilavorati prodotti dall'Appaltatore stesso in adempimento degli obblighi contrattuali in oggetto.

In sintesi e in ogni caso, inoltre, tutti i dati e le basi di dati comunque costituiti e/o utilizzati (e/o migrati in fase di avvio del servizio, e/o utilizzati, realizzati, integrati, implementati, visionati e/o a cui l'Appaltatore possa comunque avere accesso e/o che siano implementati, popolati, realizzati in attuazione di quanto previsto dalla Documentazione della procedura, rimangono e/o sono di esclusiva titolarità del CSI-Piemonte o dei suoi Enti clienti che li detengono in modo completo ed esclusivo.

Di detti dati e basi di dati l'Appaltatore dovrà in ogni momento garantirne la piena fruibilità e disponibilità secondo i requisiti di cui alla Documentazione della procedura; in particolare, l'Appaltatore dovrà garantire al CSI-Piemonte e/o ai suoi Enti clienti la possibilità di acquisire – in ogni momento e a mera richiesta – copia di tutti i dati e basi di dati, anche ove gestite tramite sistemi e/o modelli costituenti background gestiti tramite l'oggetto come sopra descritto, liberi da diritti di terzi, in un formato standard aperto, comunque tale da garantire l'interoperabilità e la portabilità ad altri sistemi/RDBMS, come da requisito, documentato esaustivamente, nonché completo delle evidenze relative alle rispettive relazioni interne tra i dati.

La consegna di quanto dovuto dall'Appaltatore al CSI-Piemonte dovrà essere debitamente formalizzata mediante verbale ad hoc.

Uso di marchi e segni distintivi

Il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di richiedere l'inserimento del proprio marchio identificativo o di quello dei suoi Enti clienti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su tutti gli elementi che possano andare a contraddistinguere i servizi erogati tramite l'oggetto come sopra descritto verso i propri dipendenti e gli Enti clienti.

L'Appaltatore potrà conservare, ove già presenti, propri marchi e/o loghi preesistenti al presente affidamento sul "Software ad hoc" e sulla Documentazione, ma dovrà garantire pari evidenza grafica nel caso, al segno distintivo del CSI-Piemonte e/o dei suoi Enti clienti, nonché accettare, dietro richiesta di quest'ultimo, una diversa allocazione spaziale dei propri marchi.

Termini di acquisizione – garanzie e manleve

Il Software ad hoc, e i Risultati saranno acquisiti ab origine in titolarità dal CSI-Piemonte (e/o dagli Enti clienti).

Comunque ed in ogni caso, l'Appaltatore si impegna a garantire l'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale così richiesti e a tal fine garantisce sotto la sua responsabilità che sul software ad hoc e sui risultati come sopra più ampiamente definiti non gravino diritti di terzi di cui questi ultimi possano eventualmente lamentare violazione in ragione dell'uso effettuato dal CSI-Piemonte e/o dai suoi Enti clienti come sopra riportato e meglio descritto nella Documentazione della procedura (a titolo non esaustivo, ma esemplificativo, prestazione servizio a terzi clienti, imputabilità e uso in forma di servizio da parte di soggetti operanti per conto dei clienti, installazione e uso su infrastrutture cloud del CSI-Piemonte, etc).

Con riferimento al software "Sviluppato ad hoc" ai "Risultati" nonché alle basi di dati ed

ai dati, l'Appaltatore si impegna in particolare – nella prestazione dei servizi professionali di sviluppo / personalizzazione ad hoc nel caso oggetto del contratto – a garantire la sussistenza in capo al CSI-Piemonte (e/o agli Enti clienti) dei diritti necessari in modo che su questi non gravino diritti di soggetti terzi di cui possa essere eventualmente lamentata violazione.

L'Appaltatore si impegna, quindi, a manlevare il CSI-Piemonte (e/o gli Enti clienti) da ogni eventuale rivendicazione o contestazione in relazione alla lamentata violazione di tali diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, inclusa ogni eventuale rivendicazione o contestazione da parte di eventuali Terzi in relazione alla titolarità ovvero all'uso improprio del software ad hoc, dei risultati, e di ogni altro materiale licenziato e/o prodotto come sopra individuato rispetto agli usi ed alle finalità previste nella Documentazione della procedura e/o in tema di compatibilità di licenza tra componenti, sia in corso di contratto, che in caso di ricorso all'Escrow e in caso di fruizione dell'opzione di rinnovo.

Resta inteso che tutto quanto verrà realizzato/sviluppato/elaborato ad hoc dall'Appaltatore nell'ambito dell'attività di manutenzione di cui alla Documentazione della procedura e suscettibile di tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà intellettuale e/o industriale sarà attribuito in titolarità piena ed esclusiva del CSI-Piemonte e/o suoi Enti Clienti.

Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà del Committente risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 122, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- in caso di esito negativo dei controlli, condotti d'ufficio dal Committente, circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023

e s.m.i..

Il Committente ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, secondo quanto previsto all'articolo 122, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. il CSI Piemonte si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato Art.122. Il Consorzio assegnerà all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga dichiarerà la risoluzione del presente contratto fermo restando il pagamento di eventuali penali.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- in caso di reiterata violazione delle scadenze/orari concordate per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la

risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il CSI Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

Art. 25 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 26 – RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino.

In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto vengano attivate delle convenzioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

Art. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 28 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'affidamento dei servizi oggetto della presente Procedura è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L'Appaltatore non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, l'Appaltatore dovrà comunicare immediatamente al Committente ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

Il Contratto che verrà stipulato si risolverà di diritto e sarà facoltà del Committente

chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui al primo comma o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma.

Art. 29 – CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino.

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 212 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 30 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, comprese le imposte di bollo, sono posti a carico dell'Appaltatore.

Art. 31 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione della procedura e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.AC. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- O -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente
Il Direttore Generale del CSI-Piemonte

Firmato digitalmente

